



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 408/2015 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Lambiasi, giusta procura agli atti;

Attore – Opponente

CONTRO

[REDACTED] S.P.A. ([REDACTED]) già [REDACTED] S.P.A. ([REDACTED]) in persona dell'Amministratore Delegato p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] giusta procura agli atti

Convenuto – Opposta

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10063/2014 emesso in data 11/11/2014, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva all'odierno opponente il pagamento di € 22.849,29 a titolo di sorta capitale, oltre interessi convenzionalmente pattuiti in favore della [REDACTED] a titolo di inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di finanziamento personale (carta di credito revolving) n. 1231153, stipulato tra le parti in data 25.01.2011.

Parte opponente contestava, in primo luogo, l'assenza dei requisiti di ammissibilità per l'emissione del Decreto Ingiuntivo, sostenendo la carenza e la fondatezza della documentazione prodotta dalla società opposta,

provvedendone al formale disconoscimento: nello specifico, eccepiva l'inidoneità della lista dei movimenti presentata dalla società a supportare la pretesa probatoria già in sede monitoria.

L'attore opponente eccepiva, altresì, la nullità per difetto di causa (artt. 1325 e 1418 co 2 cc) del contratto di finanziamento ovvero la sua natura simulata, avendo la Società opposta impropriamente utilizzato l'operazione per costituire nuova garanzia; la nullità delle clausole ex artt 4, 9 e 20 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento in quanto vessatorie, nonché l'usurarietà del tasso di interessi applicato, superiore al tasso soglia fissato in via ministeriale.

Infine, contestava il credito ingiunto sotto il profilo del quantum, affermando di aver pagato già n. 20 rate del finanziamento, ove l'ingiunzione aveva avuto ad oggetto l'importo totale erogato dalla Finanziaria in suo favore.

Pertanto, chiedeva accogliersi l'opposizione con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo, accertarsi la nullità dell'operazione compiuta per difetto di causa o per simulazione, co comunque delle clausole vessatorie e l'usurarietà del tasso di interesse applicato, con richiesta di condanna dell'opposta ai sensi dell'art 96 c.p.c.

Si costituiva la ██████████ S.p.a. la quale, contestando la fondatezza, la genericità e la pretestuosità delle eccezioni avanzate da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Negata la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed ordinato lo svolgimento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, all'udienza del 18.03.2016, il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. le quali erano depositate unicamente da parte opposta. Alla successiva udienza di ammissione di mezzi istruttori, il G.I. rinviava le parti per la precisazione delle conclusioni.

A seguito di diversi rinvii, dovuti anche alla sostituzione del Giudice, l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgeva 17.11.2021 mediante il deposito di note di trattazione scritta, in conformità all'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) legge 24.4.2020 n. 27, come modificato dal D.L. 28/2020. Il G.I. rimetteva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. (60+20).

L'opposizione è fondata, non avendo parte opposta correttamente adempiuto all'onere della prova su essa gravante.

La controversia in esame attiene alla determinazione della posta debitoria maturata dall'opponente nei confronti della ██████████.p.a., conseguente alla conclusione del contratto di apertura di credito rotativo con contestuale emissione di carta di credito revolving n. 1231153.

Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. *Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340*). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (*Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5*).

¶ In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art 1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. *Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008* e *Cass. Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001*).

Nel caso di specie, parte convenuta ha provveduto ad allegare a fondamento della propria pretesa sostanziale documentazione in copia fotostatica del contratto di apertura di credito n. 1231153 e ha allegato una lista di movimenti bancari riferiti al rapporto con parte opponente indicando e quantificando la posta debitoria in € 22.849,29. Tale documentazione è stata oggetto di formale disconoscimento da parte dell'opponente.

L'art 2719 c.c. limita l'efficacia probatoria della documentazione in copia, richiedendo il mancato formale disconoscimento della stessa o l'attestazione di

conformità ai parametri del DM55/2014, come modificato dal DM 37/2018, con attribuzione in favore dell'avv. IVAN LAMBIASI, dichiaratosi antistatario limitatamente al giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100063/2014 emesso dallo stesso Tribunale, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 10063/2014 emesso dal Tribunale di Salerno;

2) Condanna la **VELLA PERSONAL CREDIT S.P.A.** al pagamento delle spese processuali di lite che liquida in € **1.618,00** (fase studio € 438,00, fase introduttiva € **270,00**, fase decisoria € **910,00**), oltre IVA e CPA come per legge, nonché € **115,50** per spese, per il presente giudizio con attribuzione in favore dell'avv. **IVAN LAMBIASI**

Così deciso in Salerno, il 26-5-2022

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Ferrara